

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 23 - numero 4963 di Venerdì 25 giugno 2021

Smart working e lavoro a distanza: criticità, vantaggi e prospettive future

Quali sono le carenze nelle tutele del lavoro agile? Quali sono le caratteristiche del lavoro a distanza? Come deve cambiare la normativa? Ne parliamo con l'Ing. Gaetano Fede e l'Ing. Stefano Bergagnin del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Roma, 25 Giu ? Al di là dell'apparente efficacia delle azioni messe in atto per il contenimento del virus SARS-CoV-2, non c'è dubbio che la pandemia e il rischio biologico connesso al COVID-19 rimarranno per diverso tempo una problematica con cui saremo costretti, nella quotidianità della nostra vita, a fare i conti. Ma è altrettanto evidente che anche alcune delle eredità dell'**emergenza COVID-19**, specialmente in termini di innovazione e riorganizzazione lavorativa, sono ormai irreversibili. La pandemia ci ha avvicinato ad un nuovo modello lavorativo e ci ha suggerito una modifica di tutele, rischi, esigenze che devono essere raccolte da una normativa moderna e adeguata, anche in materia di prevenzione.

Ad aiutarci ad analizzare questi temi, con particolare riferimento allo smart working e al **lavoro a distanza**, è un documento pubblicato recentemente dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI): "Linee di indirizzo per la gestione dei rischi in modalità smart working". Un documento - a cura di Gaetano Fede, Stefano Bergagnin e del Gruppo Tematico Temporaneo "Smart working e lavori in solitudine" del CNI ? che il nostro giornale ha presentato nei giorni scorsi, ma che per la sua rilevanza e spessore, in questa fase dell'emergenza, abbiamo deciso di approfondire ulteriormente attraverso una **intervista ai suoi autori**.

Iniziamo oggi ponendo alcune domande all'Ing. **Gaetano Fede** (Consigliere CNI e Coordinatore del Gruppo di Lavoro Sicurezza) e all'Ing. **Stefano Bergagnin** (Gruppo di Lavoro Sicurezza CNI) cercando di comprendere quali possano essere le carenze nella tutela dei lavoratori agili, quali siano i **rischi del fraintendimento** tra smart working e telelavoro e, specialmente, quali lacune si annidino in una normativa, la Legge n. 81 del 22 maggio 2017 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", che non sembra essere al passo del cambiamento richiesto dalle conseguenze della pandemia.

L'intervista vuole poi comprendere cosa è possibile fare per migliorare le **tutele dei lavoratori** e quali siano i **vantaggi del lavoro a distanza**, ad esempio in termini di riduzione degli infortuni in itinere.

Nella seconda intervista sul lavoro agile, intervista che il nostro giornale pubblicherà nei prossimi giorni, ci soffermeremo invece su aspetti un po' più operativi, come la formazione dello smart worker e l'analisi e valutazione dei rischi, con particolare riferimento al tecnostress e al confine tra spazio lavorativo e domestico.

Le prossime persone ad essere intervistate, componenti del Gruppo Tematico Temporaneo "**Smart working e lavori in solitudine**" del CNI, saranno gli ingegneri Alessandro Negrini e Serenella Corbetta.

Questi gli argomenti affrontati nella prima intervista:

- Le criticità nello smart working e il fraintendimento con il telelavoro
- I vantaggi del lavoro a distanza e gli infortuni in itinere
- La necessità di migliorare la normativa, le tutele e il lavoro del CNI

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0700] ?#>

Partiamo dalle domande all'Ing. **Gaetano Fede**.



Le criticità nello smart working e il fraintendimento con il telelavoro

Partiamo dalle motivazioni che hanno portato il CNI a occuparsi di smart working... Quali sono a vostro parere le principali lacune e carenze, normative e culturali, che possono portare a sottovalutare o a non tutelare adeguatamente i rischi dei cosiddetti lavoratori agili?

Ing. Gaetano Fede: C'è da sottolineare innanzitutto che la veloce diffusione del lavoro a distanza a partire dall'inizio del periodo pandemico del COVID19 nel nostro Paese ha colto tutti impreparati considerato che il telelavoro, e soprattutto lo smartworking, in Italia non erano diffusi come in altri Paesi.

Il GdL sicurezza del CNI aveva tuttavia già attivato un GTT (Gruppo Tematico a Tempo) in merito proprio allo smartworking e al lavoro in solitudine, che a volte coincidono, perché ritenemmo, già 2 anni fa, che fosse necessario un **approfondimento sui rischi per i lavoratori** che svolgono la propria attività secondo tali modalità.

Con il diffondersi della pandemia e l'incremento del lavoro a distanza abbiamo ritenuto ancora più urgente sviluppare il lavoro delle linee di indirizzo con la massima urgenza, in quanto l'unica norma in vigore in merito al lavoro agile è la [Legge 81/2017](#), a nostro avviso **non sufficientemente dettagliata per fornire indicazioni su come valutare e gestire i rischi** che sono presenti, a volte in modo diverso, anche per chi lavora esternamente alla sede aziendale.

Nelle vostre linee di indirizzo si fa riferimento al "diffuso fraintendimento" tra le diverse modalità del lavoro agile e del telelavoro. Quali sono le differenze tra queste due modalità di lavoro e i rischi di questa confusione?

Ing. Gaetano Fedè: Ci sono diversi aspetti in comune tra **lavoro agile e telelavoro**, ad esempio il fatto che si lavori a distanza, ma vi sono **differenze fondamentali che non sono mai state messe in evidenza** e di conseguenza quando i "media" trattano il tema del lavoro a distanza, così diffuso in questo periodo, lo indicano semplicemente come smartworking.

Tuttavia non è così, perché vi sono **due differenze fondamentali**.

In primo luogo l'assoluto **vincolo di orario** presente nel telelavoro ma non previsto, o previsto soltanto parzialmente, per il lavoro agile. Inoltre il lavoro agile (sostanzialmente coincidente con la definizione smartworking) prevede che vi sia sempre un **obiettivo concordato** tra lavoratore e azienda (o ente perché è applicato anche nel settore pubblico), aspetto questo che il telelavoro non prevede. Mettere insieme due diverse tipologie di lavoro a distanza rischia pertanto di confondere pericolosamente le acque, anche in relazione ai nuovi rischi che ne possano derivare.

A suo parere nella riorganizzazione lavorativa seguita alla pandemia qual è stata la reale proporzione, nella diffusione del lavoro a distanza, tra le nuove realtà di telelavoro o di lavoro agile?

Ing. Gaetano Fedè: Non ci sono ancora dati governativi ufficiali dai quali possiamo attingere.

Al momento sui quotidiani si parla di circa **6 milioni di lavoratori a distanza** (qualcuno continua a dire in smartworking e, come sopra detto, non è corretto), ma abbiamo potuto appurare, avendo rapporti giornalieri con enti pubblici, che in questi ambiti non si tratta quasi mai di lavoro agile ma semplicemente di **telelavoro**, modalità già presente da anni ma poco utilizzata.

Anche nel privato la condivisione di obiettivi tra lavoratori e azienda non viene spesso definita e ufficializzata. Senza dubbio **la percentuale di lavoratori agili tra gli attuali 6 milioni è decisamente minoritaria**.

I vantaggi del lavoro a distanza e gli infortuni in itinere

Parlando di prevenzione il lavoro in smart working e in telelavoro hanno indubbiamente anche dei vantaggi rispetto al lavoro svolto nei classici ambienti lavorativi, ad esempio in termini di riduzione degli infortuni in itinere. Ci sono dati a questo proposito? Qual è il suo parere sulla diffusione del lavoro a distanza anche successivamente all'emergenza?

Ing. Gaetano Fedè: I dati INAIL del 2020 non sono ancora ufficiali e pertanto non possiamo sapere se effettivamente gli **infortuni in itinere** sono diminuiti, ma ci aspettiamo sicuramente che la riduzione sia stata significativa. A tal proposito evidenziamo anche un **minore impatto ambientale** (diminuzione dell'inquinamento atmosferico) legato senza dubbio al lockdown scaturito dalla pandemia; tutti abbiamo notato negli ultimi 15 mesi un'aria più pulita e una maggiore visibilità! Se

riducessimo gli spostamenti per un numero importante di lavoratori a distanza, sicuramente tale situazione sarebbe comunque costante nel tempo.

Il lavoro a distanza **sarà certamente predominante nel prossimo futuro**, come già prevedono le modalità di importanti aziende multinazionali, che lo alternano con giornate in presenza; solo così saranno più facilmente raggiungibili gli obiettivi condivisi e saranno più gestibili i rischi, sia in merito agli aspetti propriamente tecnici, sia per gli aspetti collegabili alle delicate tematiche della "socialità" e dello "stress lavoro correlato".

Veniamo, infine, alle domande all'Ing. **Stefano Bergagnin**.



La necessità di migliorare la normativa, le tutele e il lavoro del CNI

Le linee di indirizzo sottolineano che la Legge n. 81/2017, benché relativamente recente, risente di "un approccio di vecchio stampo". Quali sono a suo parere gli aspetti su cui il legislatore dovrebbe intervenire per rendere la norma più efficace?

Ing. Stefano Bergagnin: L'abbiamo definita "vecchio stampo" semplicemente perché riprende il principio risalente al primo recepimento con il D.Lgs. 626/94 della direttiva quadro europea sulla sicurezza, la 89/391/CEE, che prevedeva praticamente buona parte della **responsabilità sulla valutazione dei rischi a carico del "datore di lavoro"**. In merito al lavoro agile siamo decisamente ancora in queste condizioni, quando invece l'approccio dovrebbe essere diverso, anche per ragioni pratiche.

Facciamo un esempio: **come può un datore di lavoro** (anche se con la collaborazione del RSPP) **effettuare una completa e approfondita valutazione dei rischi per il lavoratore che magari opera da casa sua?** Non è senza dubbio sufficiente l'informativa di cui parla la Legge 81/2017; **non è possibile effettuare una buona valutazione dei rischi basandosi semplicemente su un'informativa annuale** come prevede la nostra norma. All'estero, in alcuni casi, la collaborazione del lavoratore stesso, tramite la trasmissione di dati specifici utili alla redazione del documento in merito alla valutazione dei rischi, è obbligatoria.

Il mondo sta cambiando repentinamente, la sede di lavoro non sarà più per molti la sede aziendale, **c'è bisogno di un nuovo paradigma**, di una maggiore collaborazione tra le parti per il bene, in primo luogo, del lavoratore.

Qual è il suo parere su quello che si è fatto, in questa fase di emergenza, per favorire, insieme alla diffusione del lavoro a distanza, anche un'adeguata tutela? Si poteva fare di più?

Ing. Stefano Bergagnin: E' difficile dare un giudizio in merito: c'è chi ha agito bene e chi ha sottovalutato le possibili conseguenze. In alcuni grandi gruppi industriali c'è stata senza dubbio una **collaborazione tra aziende e sindacati**, si sono definiti obiettivi, condizioni di lavoro, approfondimenti e la conseguenza è stata la focalizzazione di problemi specifici che possono condizionare il lavoro a distanza.

Parallelamente, soprattutto nel pubblico e nelle aziende di piccole dimensioni, il problema non è stato affrontato, la **condivisione tra azienda/ente e lavoratori è stata minima** soprattutto in relazione all'improvviso diffondersi della pandemia e del necessario spostamento a distanza del lavoratore, senza neppure trattarne le conseguenze e, addirittura, confondendo e/o sovrapponendo telelavoro e smartworking.

Sono previsti, come è stato per le linee di indirizzo per gli spazi confinati, futuri aggiornamenti? Quali sono i prossimi progetti su cui lavorerà il CNI in materia di smart working?

Ing. Stefano Bergagnin: Senza dubbio ci sarà un **futuro aggiornamento** perché siamo in piena evoluzione. Ci aspettiamo in primo luogo un aggiornamento della normativa e un approfondimento da parte del legislatore ma nel frattempo noi del GdL e dello specifico GTT sullo smartworking continueremo a studiare l'evoluzione tecnologica legata al lavoro agile e la gestione dei rischi ad esso collegati. Non è escluso un sondaggio, tra i nostri iscritti esperti nel settore, al fine di raccogliere importanti e dettagliati contributi/criticità dai vari territori del nostro Paese.

Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto

Scarica il documento di cui si parla nell'intervista:

[Consiglio Nazionale degli Ingegneri, "Linee di indirizzo per la gestione dei rischi in modalità smart working", a cura dell'Ing. Gaetano Fede \(Consigliere CNI coordinatore GdL Sicurezza\), dell'Ing. Stefano Bergagnin \(GdL Sicurezza CNI\) e del Gruppo Tematico Temporaneo "Smart working e lavori in solitudine" del CNI, versione maggio 2021.](#)

Scarica la normativa di riferimento:

[Legge 22 maggio 2017, n. 81 - Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.](#)

[Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro su smart working e telelavoro](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it